



Confartigianato Imprese Como

Viale Roosevelt 15 – tel. 031 3161 fax 031 316.353
Area Mercato e Sviluppo Imprenditoriale – legislazione@confartigianatocomo.it
[Legislazione e Politiche Territoriali](#)

Como il 16 dicembre 2013
Prot. n. 340/GP/gp

Alle imprese associate interessate
Loro indirizzi

ATTENZIONE: RIGUARDA SOLO LE IMPRESE CHE UTILIZZANO VEICOLI AVENTI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A T. 3,5, QUINDI DOTATI DI CRONOTACHIGRAFO

OGGETTO: modulo "Attestazione di Attività dei Conducenti" – reg. CE 561/2006.

A seguito di numerose richieste per sanzioni rilevate circa il modello: "Attestazione di Attività dei Conducenti", si ritiene di precisare che con la pubblicazione del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 è stata recepita la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e sono stati disciplinati i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio datato 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo (*cronotachigrafo analogico e digitale*) nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CE n. 561/2006.

L'articolo 9 del Decreto ha introdotto il "*modulo di controllo*" delle assenze dei conducenti prevedendo che l'assenza del conducente intesa come non effettuazione della guida del veicolo:

- per malattia
- per ferie
- per congedo o recupero
- per la guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 o dell'accordo AETS
- per l'esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida
- per disponibilità

deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile allegato compilato in ogni sua parte (*il modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce*).

Secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata e dalle istruzioni fornite con circolari da parte dei ministeri interessati evidenziamo, di seguito, alcuni comportamenti da tenere rispondendo alle rispettive domande formulate da imprese associate:

- 1) Il conducente che guida anche per un breve periodo, ad esempio due/tre volte in un mese, deve utilizzare il modulo?

Sì; l'interpretazione trae fondamento dallo stesso Regolamento (CE) 561/2006 in quanto

l'articolo 4 lettera c. definisce come "conducente chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;".

- 2) La disciplina si applica anche al "trasporto conto proprio"?

Sì purché il veicolo abbia una portata massima superiore a t. 3,5.

- 3) Il modulo delle assenze è obbligatorio anche per l'imprenditore che conduce direttamente il veicolo?

Sì, egli dovrà firmarlo, quindi, due volte.

- 4) Il modulo può essere compilato anche "a mano"?
- Sì, ma soltanto mediante l'utilizzo di moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano nelle parti "mutabili" (dal punto 12 al punto 20). Attenzione: quanto detto vale solo per trasporti effettuati in Italia; all'estero è richiesto il modulo compilato esclusivamente a "macchina" con esclusione delle firme; pertanto chi fa trasporti internazionali deve tenerlo presente perché il modulo deve restare a bordo del veicolo per 28 giorni.**
- 5) Quanti giorni dovrà essere conservato sul mezzo il modulo?
- 28 giorni di calendario (oltre a quello corrente).**
- 6) Quanti giorni dovrà essere conservato, invece, in azienda?
- 1 anno (la disciplina è identica a quella dei fogli di registrazione dischi cronotachigrafo).**
- 7) Se il conducente (contro proprio e conto terzi) lavora dal lunedì e al venerdì, dovrà compilare il modulo delle assenze per il sabato e la domenica?
- No. La prova del riposo settimanale (in questo caso sabato e domenica) emerge dai dati del cronotachigrafo: se esso è di tipo analogico, la dimostrazione è data dalla mancanza del disco; se è di tipo digitale è sufficiente la verifica che il riposo sia avvenuto tra l'estrazione ed il reinserimento della carta tachigrafica.**
- 8) Il modulo può essere trasmesso tramite fax?
- Sì, quando l'autista riprende servizio in un luogo di servizio differente dalla sede dell'impresa di autotrasporto.**
- 9) Il modulo può essere firmato anche da persona diversa del legale rappresentante?
- Sì, se delegato dal legale rappresentante stesso, ma non può però essere delegato il conducente.**
- 10) Nel caso il conducente utilizzi un veicolo esentato dall'obbligo del cronotachigrafo, deve essere compilato il modulo delle assenze?
- No, purché questi guidi sempre veicoli senza cronotachigrafo, nel caso contrario: si quando guida un veicolo soggetto alla normativa e, di conseguenza, si deve barrare la voce 17: "guidava un veicolo non rientrante".**

Ringraziando per la cortese attenzione, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, è gradito porgere i più cordiali saluti.

Giuseppe Pugliesi
Responsabile Politiche del territorio
Legislazione Bandi e Contributi Pubblici

